



COMUNE DI LATINA

Servizio Attività Produttive e Incoming
SUAP - Commercio Aree pubbliche

Oggetto: Avviso Pubblico prot. n.168348 del 02.11.2021 per l'assegnazione in concessione temporanea di n.11 posteggi e n.1 box presso il mercato di tipo quotidiano e alimentare di Via Don G. Minzoni. Integrazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n.6 del 14.01.2021 con oggetto: "Indirizzi per le assegnazioni in concessione di box e posteggi all'interno del Mercato Annonario di Via Don G. Minzoni" e della Determinazione n.1778 del 27.10.2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico prot. n.168348 del 02.11.2021 avente ad oggetto: "Avviso Pubblico per l'assegnazione in concessione temporanea di n.11 posteggi e n.1 box presso il mercato di tipo quotidiano e alimentare di Via Don G. Minzoni";

-per quanto previsto dall'art.45 della Legge Regionale n.22/2019 recante "Testo Unico del Commercio", il suddetto Avviso Pubblico prot. n.168348/2021 è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Latina e sul sito internet istituzionale del Comune di Latina nella Sez. Avvisi e Bandi, nonché trasmesso alle organizzazioni di categoria delle imprese del Commercio su Aree Pubbliche maggiormente rappresentative;

VERIFICATO

che risulta opportuno determinare alcune integrazioni in ordine a quanto stabilito nel medesimo Avviso Pubblico;

SPECIFICA E RENDE NOTO

Al punto n.4 della Graduatoria n.2 (assegnazione del bene lettera "N", box-bar) viene inserito, quale 1° comma, quanto segue: "Alla formazione della graduatoria possono concorrere esclusivamente le ditte individuali e le società iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di bar e/o ristorazione."

Alla lettera A) del paragrafo "Disposizioni valide per entrambe le graduatorie [N.1 e N.2]" viene inserito, quale 1° comma, quanto segue: "Per la formazione di entrambe le graduatorie, nel caso di parità di punteggio fra due o più Richiedenti ammessi, prevarrà il criterio della maggiore anzianità di iscrizione risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, specificatamente per i produttori agricoli, da eventuale altra attestazione di inizio attività nel caso in cui l'iscrizione alla CCIAA non sia obbligatoria per quanto previsto dall'art. 2 della Legge 77/1997. In via residuale, nel caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio del sorteggio."

Il Resp. del proc.
Dott. Giorgio Specioso

IL DIRIGENTE
Arch. Stefano Gargano